

***** CUB TRASPORTI INFORMA *****

Il "Decreto Lavoro" varato ieri, 1.5.2023, dal Consiglio dei Ministri, il cui contenuto sarà commentato dalla Cub con apposita nota, contiene una serie di misure inaccettabili in tema di precarietà, fiscalità (riduzione del cuneo fiscale) e taglio Reddito di Cittadinanza.

In attesa che sia pubblicato il testo ufficiale sulla Gazzetta Ufficiale, al momento sottolineiamo che, all'art.35 del Decreto Lavoro si affrontano le questioni della cigs per i lavoratori Alitalia Sai in A.S..

In particolare all'art.35 del provvedimento varato dal Governo si prevedono delle modifiche ai commi 131 e 132 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che prolungano di 6 mesi la cassintegrazione per i lavoratori AZ, fino al 30.6.2024, anziché 31.12.2023 e stanziando le relative risorse anche per il FdS del Trasporto Aereo.

Al momento però la norma conferma che l'integrazione del FdS del T.A. alla cigs resta al 60%, anziché all'80% della retribuzione percepita prima della sospensione, anche se le risorse economiche previste per il semestre aggiuntivo, sembrerebbero essere adeguate a garantire una copertura all'80%.

E' del tutto evidente che il Governo avrebbe potuto intervenire per risolvere l'annosa questione, modificando la norma in questione senza rimandare la soluzione ad un decreto interministeriale che dovremo continuare a chiedere, a partire dalla manifestazione di domani.

Inoltre è altrettanto certo che il prolungamento di 6 mesi della Cigs sembra essere funzionale solo al superamento delle elezioni europee, piuttosto che a risolvere la questione della copertura degli ammortizzatori sociali fino al termine del 2025, entro cui si dovrebbe realizzare la rioccupazione dei lavoratori rimasti nell'amministrazione straordinaria.

ANCHE QUESTA QUESTIONE DOVREMO PORLA ALL'ODG DELLA MANIFESTAZIONE DI DOMANI DAVANTI AL MINISTERO DEL LAVORO DALLE ORE 10.

P.S. : Qui sotto riportiamo il testo della norma con le integrazioni (le aggiunte in rosso e le cancellazioni in blu) disposte dal Decreto Lavoro approvato dal Governo ieri.

LEGGE N.° 234 DEL 30.12.2021 – Art. 1

Comma 131 - Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **consentendo altresì l'attuazione dei programmi formativi cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro**, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi. **Può essere concessa un'ulteriore proroga di sei mesi al termine dei 12 mesi di cui al primo periodo soltanto previa attivazione di un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi di impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 29 a seguito di parere positivo del Ministero delle Imprese e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.** Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre ~~il 31 dicembre 2023~~ **il 30 giugno 2024**. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 135,1 milioni di euro **e per il primo semestre del 2024**.

LEGGE N.° 234 DEL 30.12.2021 – Art. 1

Comma 132 - In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 131, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 131, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è concessa nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023 **e di 61,1 milioni di euro per il primo semestre del 2024**. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023 **e di 61,1 milioni di euro per il primo semestre del 2024**. Sono altresì a carico del Fondo i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze può essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell'80 per cento.